

Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)

SNA, con riguardo al requisito di cui alla lettera d), propone le seguenti modifiche:

- in mancanza della polizza, l'intermediario dovrebbe essere iscritto nella sezione A o B del registro, con l'indicazione di non operatività, salvo che operi in forza di rapporti di collaborazione con altri intermediari iscritti ed operativi, essendo in tal caso l'obbligo assolto da quest'ultimo soggetto;
- precisazione che l'obbligo assicurativo a carico di un intermediario persona fisica non possa sovrapporsi all'obbligo di analoga copertura assicurativa prevista quale requisito per l'iscrizione delle società, dal momento che la polizza stipulata da quest'ultima deve includere i responsabili dell'attività di intermediazione, a loro volta iscritti.

Con l'espressione "essere in possesso della copertura della polizza di responsabilità civile" si intendeva fare riferimento sia al caso in cui il soggetto abbia stipulato una polizza in proprio sia al caso in cui lo stesso sia incluso nella copertura assicurativa della società per la quale opera. Al fine di chiarire meglio quanto precisato, l'articolo viene comunque riformulato nel senso suggerito.

Art. 9 (Prova di idoneità)

AIBA rileva che dovrebbe essere precisato, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2002/92/CE, che la prova è diretta ad accertare la preparazione del candidato con specifico riguardo allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Proposta non accolta. La finalità della prova è chiaramente evidenziata nel Codice all'art. 110, comma 2.

Un soggetto chiede se sussista equipollenza tra la "vecchia" prova di idoneità prevista dalla legge n. 48/1979 e la "nuova" prova unica prevista dall'art. 9 e se pertanto sia possibile ottenere l'iscrizione nella sezione B del registro sulla base del superamento della "vecchia" prova di idoneità prevista per l'iscrizione nell'Albo agenti, anche in considerazione del fatto che le competenze potranno essere successivamente integrate ai sensi dell'art. 38.

In analogia a quanto previsto dall'art. 343 del Codice, è possibile ottenere, sulla base del superamento della prova di idoneità prevista per l'Albo agenti, l'iscrizione nella sezione A del registro. In un momento successivo, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento, è possibile – anche in ragione degli obblighi formativi e di aggiornamento posti a carico di tali intermediari, il passaggio alla sezione B del registro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento stesso.

Art. 10 (Commissione esaminatrice)

AIBA ritiene non giustificata l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice, atteso che nel nostro ordinamento tutte le prove di